

| | |
|--|--|
| COMUNE DI RIVA DEL GARDA Allegato alla delibera della Giunta Municipale di data 27.09.2022 n. 431 e firmato digitalmente | |
| IL SINDACO Cristina Santi | IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Anna Cattoi |

Relazione del Gestore

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è stata istituita con la L.p. 14 del 30 dicembre 2014 quale tributo proprio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento e trova applicazione dal 01.01.2015.

La gestione del tributo, nonché le relative fasi di verifica, accertamento e riscossione sono state affidate alla società Gestel Srl, tramite apposita convenzione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), punto 3, del D.Lgs. 446/97, valida fino al 31.12.2024.

L'art. 9 della L.p. 14/2014 prevede che il versamento dell'imposta sia effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), ma stabilisce comunque che *"Fermo restando che queste modalità di versamento sono sempre utilizzabili dal soggetto passivo, i comuni possono stabilire modalità integrative o alternative, anche utilizzando strumenti elettronici e informatici interbancari e postali, comunque denominati, che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento"*.

Tali possibilità sono previste anche nel "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)" in vigore, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale che, in relazione ad eventuali modalità di versamento integrative o alternative, all'art. 8 comma 2 stabilisce che *"La Giunta Comunale potrà individuare ulteriori strumenti alternativi di versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati"*.

Nel corso degli 8 anni di applicazione dell'IM.I.S., non essendo stati attivati strumenti alternativi, l'unica modalità di versamento possibile è attraverso l'utilizzo del modello F24 (modalità stabilita dal D.lgs. 241 del 9 luglio 1997 sopra citato), fatta eccezione per i versamenti da conti correnti esteri effettuati da cittadini non residenti che possono invece essere eseguiti tramite bonifico bancario.

La Scrivente, in base alla esperienza maturata nel campo della gestione dei tributi, evidenzia, in merito alla possibilità di attivare strumenti alternativi di versamento, i seguenti punti:

- 1) La modalità di pagamento con l'utilizzo del modello F24 presenta numerose criticità legate principalmente al fatto di dover compilare manualmente una serie di campi numerici e alfanumerici che indicano i codici del tributo e il codice del comune a favore del quale si effettua il versamento. Di conseguenza, nonostante i passi fatti avanti nella precompilazione dei modelli tributari, allegati ai modelli precompilati inviati dall'Ufficio (ex. art. 9, comma 5 della L.p. 14/2014), sono comunque usuali gli errori formali commessi in fase di compilazione da parte del cittadino o dagli addetti dell'istituto bancario.

Tali errori, che possono comportare il versamento di un diverso tributo (errore del codice tributo) o ad un diverso Comune (errore nel codice del Comune), non sono sempre sanabili in tempi brevi. A volte la loro risoluzione comporta un'ulteriore serie di adempimenti sia in capo al cittadino che in capo a Gestel (richieste di rimborso, atti di accertamento per mancato versamento, ecc..) che, a seconda della complessità, si concludono soltanto a distanza di anni.

Peraltro, i file contenenti i versamenti effettuati con modello F24 sono messi a disposizione della Scrivente sull'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate, a scadenza settimanale. Si deve poi procedere allo scarico degli stessi e, previa verifica degli eventuali errori grossolani commessi, procedere all'elaborazione e all'inserimento dei dati sul gestionale. Questa

attività, in particolare nei momenti delle scadenze del tributo (16/6 – 16/12), comporta una notevole perdita di tempo da parte del funzionario oltre alla possibilità di errori. Inoltre, il divario fra la data in cui il versamento è effettuato e la data in cui questo viene registrato determina ritardi nell'aggiornamento degli archivi.

Sono inoltre ancora numerosi i casi di contribuenti residenti nel territorio italiano, probabilmente non abituati all'utilizzo del modello F24, che fanno impropriamente ricorso al pagamento con bonifico da conti bancari italiani.

- 2) Anche la modalità di versamento con bonifico bancario, utilizzata dai numerosi residenti all'estero proprietari d'immobili siti sul territorio comunale, non è esente da problematiche. Infatti, il contribuente deve sempre fare particolare attenzione alla data dell'ordine di bonifico per evitare che l'incasso non avvenga successivamente alla scadenza stabilita dalla legge, e sia quindi soggetta a sanzioni per tardivo versamento. Inoltre, a differenza della modalità di versamento con modello F24 che è gratuita, il versamento con bonifico potrebbe comportare, a seconda dell'istituto bancario, il sostenimento di costi da parte del contribuente. A volte quest'ultimo si dimentica di indicare che i costi sono a suo carico e quindi perviene un versamento ridotto rispetto al dovuto, dovendoci pertanto attivare per sollecitare la differenza. Per ultimo, poiché non sempre viene correttamente indicata la causale presente sugli avvisi di pagamento (contenente il codice fiscale del soggetto passivo), risulta spesso difficoltoso - e dispendioso in termini di tempo - abbinare il versamento proveniente da bonifico al corrispondente contribuente.
- 3) Nel corso degli anni è diventata sempre più pressante la richiesta dei contribuenti di poter disporre di modalità di pagamento più semplici e che garantiscano di ovviare ai problemi legati al mancato o tardivo versamento dell'IMIS a causa di banali dimenticanze, soprattutto tenuto conto del sempre più complesso panorama di scadenze fiscali e tributarie.

Con gli archivi tributari sempre più precisi e che permettono anche l'invio di bollettini precompilati normalmente corretti, l'esigenza di una forma di pagamento automatizzata da parte del contribuente si è fatta pressante.

In tale ottica, si ritiene utile ora integrare le possibili modalità di pagamento dell'IM.I.S. con strumenti alternativi che permettano, in tutto o in parte, per i contribuenti che decideranno di aderire, di risolvere le problematiche fin qui esposte.

La modalità di versamento attraverso l'addebito diretto sul conto corrente attraverso il circuito Single Euro Payments Area (più avanti denominato semplicemente con "addebito SEPA") è quella maggiormente richiesta dai contribuenti ed è inoltre ampiamente utilizzata con successo per il pagamento della TARI, con un numero di adesioni che superano il 50% rispetto al totale delle utenze. Principalmente questa forma di pagamento permette di:

- 1) semplificare e ridurre le possibilità di errore;
- 2) evitare eventuali ritardi nel versamento per dimenticanza;
- 3) agevolare il versamento da parte dei cittadini residenti all'estero.

Tale modalità non risulta applicata, per il momento, da nessun Comune della nostra provincia e nemmeno a livello nazionale ha avuto seguito (per quanto a nostra conoscenza). Le motivazioni sono da ricercare nell'enorme difficoltà di riuscire a conciliare la normativa IMIS, e in generale quella tributaria, all'addebito SEPA.

Conviene prima di tutto ricordare che il calcolo dell'IM.I.S., trattandosi di una imposta in autoliquidazione, è demandato al contribuente. Questo a differenza della TARI il cui calcolo, pur

essendo anche esso un tributo in autoliquidazione, è effettuato dall'Ufficio. L'omesso o parziale versamento dell'IM.I.S., ovvero il versamento effettuato oltre le dovute scadenze, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni e degli interessi legali di cui agli articoli 13 Dlgs. 471/97 e art. 3 comma 3 Dlgs. 472/97, fatta salva la possibilità del contribuente di sanare eventuali errori o omissioni con ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/97.

L'art. 9, comma 5, della L.p. 14/2014 ha comunque introdotto l'obbligo da parte dei Comuni dell'invio degli avvisi di pagamento IM.I.S. entro almeno 15 gg. prima del termine di scadenza. L'avviso deve contenere, fra le altre cose, *“gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso”*.

Vi sono poi alcune situazioni, che più avanti si espongono, nelle quali l'addebito SEPA, anche se richiesto dal contribuente, potrebbe non essere fattibile.

Vi possono essere, infatti, situazioni in cui l'Ufficio non ha elementi sufficienti per determinare l'imposta dovuta. A titolo di esempio, per poter effettuare il calcolo del dovuto potrebbero rendersi necessari chiarimenti o informazioni da parte del contribuente, oppure l'Ufficio potrebbe non essere in grado di calcolare il dovuto per causa di disallineamenti fra la situazione catastale e tavolare o laddove sia necessario quantificare il valore di un'area edificabile. In tali casi l'avviso di addebito non potrà essere inviato alla Banca, anche se il contribuente ha aderito alla modalità di pagamento con addebito SEPA.

Inoltre, potrebbero verificarsi i c.d. insoluti. In tale ipotesi, il flusso d'addebito inviato alla banca individuata dal soggetto passivo è restituito, per diversi motivi, con esito negativo.

Proprio per la natura autoliquidatoria dell'imposta (art. 9, comma 1 della L.p. 14/2014), è chiaro che in entrambi i casi sopra rappresentati, il mancato addebito del dovuto non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze stabilite dall'art. 8 comma 4 del Regolamento comunale IMIS. Di conseguenza, le eventuali omissioni o tardività sconteranno le dovute sanzioni e interessi legali.

Quindi, per far conciliare l'applicazione dell'addebito SEPA al tributo IMIS, la soluzione proposta prevede la necessità di porre alcune condizioni che i contribuenti devono sottoscrivere al fine di poter disporre del nuovo sistema. Dopo attente analisi sono state individuate le prescrizioni necessarie al fine di ottimizzare il sistema. Le stesse potranno subire ulteriori modifiche/integrazioni laddove queste si rendessero necessarie per l'utilizzo di questa nuova modalità. Le principali sono le seguenti:

- 1) Che la modalità di pagamento con addebito SEPA sarà utilizzata soltanto per l'addebito dell'IMIS alle scadenze ordinarie dei Comuni che abbiano introdotto tale modalità di pagamento con apposita delibera giuntale e per i quali Gestel sia concessionaria IMIS.
- 2) Che l'adesione a questa modalità di pagamento implica l'obbligo del contribuente di attivare anche la modalità d'invio della documentazione via e-mail. Questo permetterà all'Ufficio, in caso di problemi relativi all'addebito, di contattare tempestivamente il contribuente.
- 3) Che l'adesione a tale modalità di pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione del mandato per addebito diretto SEPA CORE scaricabile dalla sezione “Modulistica/Normativa” del sito www.gestelsrl.it – disponibile anche in lingua inglese. Il modulo, una volta compilato e firmato dovrà essere restituito, assieme ad una copia della propria carta d'identità, attraverso uno dei seguenti canali:

- a) Via e-mail a info@gestelsrl.it

- b) Via PEC a pec@pec.gestelsrl.it
- c) A mezzo posta inviando la documentazione all'indirizzo della Società.
- d) Personalmente, preferibilmente su appuntamento, presso gli Uffici della Società.

In base a quanto indicato al punto 2) qualora il soggetto passivo non avesse ancora aderito alla modalità di invio della documentazione via e-mail, insieme al mandato di addebito, dovrà inviare anche il relativo modulo correttamente compilato e firmato e reperibile sul sito www.gestelsrl.it alla sezione "Modulistica/Normativa".

- 4) Che tenuto conto della natura autoliquidatoria dell'IM.I.S., l'eventuale mancato addebito delle somme dovute alle scadenze ordinarie non esime il contribuente dal pagamento né dall'applicazione delle sanzioni e degli interessi legali di cui agli art. 13 D.lgs. 471/97 e art. 3 comma 3 D.lgs. 472/97, fatta salva la possibilità del contribuente di sanare eventuali errori o omissioni con ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/97. **In tal senso è opportuno prevedere l'obbligo di verifica da parte del contribuente dell'avvenuto addebito delle somme dovute entro la scadenza. Inoltre, in caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, il contribuente dovrà mettersi in contatto con l'Ufficio per verificare la propria posizione.**
- 5) Che nel caso di due pagamenti consecutivi con esito negativo (insoluti) si provvederà all'annullamento d'ufficio del mandato. La riattivazione dell'addebito SEPA potrà essere effettuata soltanto con la presentazione di un nuovo mandato di addebito.
- 6) Che se l'esito negativo del pagamento è dovuto alla chiusura del conto precedentemente indicato sul mandato di addebito, l'Ufficio provvederà all'annullamento del mandato in seguito al primo insoluto.
- 7) Che è opportuno inoltre evidenziare che l'importo addebitato potrebbe differire da quello indicato sull'avviso di pagamento qualora intervengano variazioni registrate dall'Ufficio successivamente all'invio dello stesso. Si ritiene opportuno inserire la medesima indicazione anche sugli avvisi di pagamento dei contribuenti che abbiano aderito a tale modalità.
- 8) Che il contribuente dichiara che è consapevole che con la sottoscrizione del modulo accetta le condizioni elencate ai punti precedenti.

Alla luce di quanto esposto si chiede alla Giunta Comunale di valutare la proposta formulata.

Cordiali Saluti

Il Funzionario responsabile del tributo

Alberto Bonisoli

firmato digitalmente

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico, predisposto come nativo digitale, disponibile presso questa Società e conservato in conformità alle Linee Guida di cui al D.Lgs. 82/05. In tale ipotesi l'indicazione a mezzo stampa del nominativo del funzionario sostituisce la firma autografa prevista dall'art. 3 D.Lgs. 39/1993.